INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA 42/2020

A cura di d. Bruno Bordignon

841/20 Segreterie, cause di rifiuto delle fatture elettroniche. Aggiornamento normativo

di Francesca Carotenuto

Al fine di evitare che si verifichino rigetti impropri delle fatture elettroniche da parte delle Pubbliche Amministrazioni ed al fine di armonizzare le tecniche di processo della fatturazione elettronica, è stato emesso il Decreto n. 132 del 24 agosto 2020.

Sommariamente, è consentito alle amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche di rifiutare le stesse quando si verifichino determinate casistiche.

Analizziamo, nel dettaglio, e sulla base del recepimento del Decreto di cui sopra, quali sono le cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte della Pubblica Amministrazione. Al regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica applicabile alle P.A. ai sensi dell'art. 1, commi 209-213, L. 244/2007 sono apportate le seguenti modifiche: l'inserimento dell'art. 2-bis – Cause che consentono alle amministrazioni destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche.

Le PP.AA. <u>non possono rifiutare</u> le fatture elettroniche <u>al di fuori dei seguenti casi</u>:

- Fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- Omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura (ai sensi dell'art. 25, co. 2, D.L. 66/2014), tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) dello stesso comma;
- Omessa o errata indicazione del codice di repertorio, da riportare in fattura (v. art. 9-ter, co. 6, D.L. 78/2015 e successive modificazioni);
- Omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura (v. D. MEF e Min. Salute del 20 dicembre 2017, nonché' secondo le modalità indicate nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, n. 2 del 1° febbraio 2018:
- Omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
- 1. Le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all'art. 26 D.P.R. 633/72.
- 2. Il rifiuto della fattura è comunicato al cedente/prestatore con le modalità individuate dalla tipologia di piattaforma utilizzata, entro il termine indicato al paragrafo 4.5 dell'allegato B del regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento delle fatture elettroniche applicabile alle P.A.;
- 3. Le ricevute ed i messaggi di notifica sono predisposti secondo un formato XML la cui struttura è riportata nelle specifiche tecniche. Il soggetto destinatario, nel caso in cui notifichi al trasmittente il rifiuto della fattura elettronica, deve indicare la causa del rifiuto riportando i casi previsti dall'articolo 2-bis, comma 1.

Tutte le disposizioni del Decreto 132/2020 sono applicate senza maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le PP.AA. provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in carico alle singole amministrazioni

 $\underline{https://www.orizzontescuola.it/segreterie-cause-di-rifiuto-delle-fatture-elettroniche-aggiornamento-normativo/$